



IL TRIBUNALE DI FERMO

COMPOSTO DAI MAGISTRATI :

Dott. Bruno Castagnoli	Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti	Giudice rel.
Dott.ssa Lucia Rocchi	Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso con riserva di domanda di concordato depositato il 16 dicembre 2020 da GIANCARLO PAOLI S.R.L in liquidazione, con sede in Porto Sant'Elpidio (FM) alla Via Sibillini n. 1, e la contestuale istanza di concessione di termine per il deposito della proposta e della documentazione di legge a corredo;

- visto il provvedimento di riunione al presente procedimento dei procedimenti pre-fallimentari R.G. 81/2020 e R.G. 87/2020, rispettivamente instaurati da Christian Di Donato e da Mozzorecchia Accessori Moda di Mina Santini con istanze per la dichiarazione di fallimento della stessa odierna ricorrente, emesso in data odierna;

- visto l'art. 161 co 5 e ss. L.F., come novellato dall'art. 33 DL 83/12 convertito con legge 134/12 e dall'art. 82 del DL 69/13, nonché, da ultimo, dall'art. 4 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132;

- -preso atto che la presentazione della domanda risulta deliberata e sottoscritta ai sensi dell'art. 152 L.F. in data 11 dicembre 2020;

- verificato che con la domanda sono stati depositati i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (v. docc. sub 9,10 e 11 all. al ricorso) e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, secondo la previsione dell'art. 161 comma 6 L.F.;

- rilevato che il Tribunale è chiamato ad una valutazione preliminare di competenza e di sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di accesso alla procedura;

- considerato che dalla documentazione allegata alla domanda emerge che la società ricorrente è imprenditore commerciale fallibile, versa in stato quantomeno di crisi ed ha sede principale nel circondario del Tribunale di Fermo (comune di Porto Sant'Elpidio);

- rilevato che la domanda è stata comunicata all'Ufficio del P.M. e che la cancelleria ha provveduto alla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese in data 16/12/2020;

- ritenuto che, in conformità all'istanza della ricorrente, può essere concesso il termine di giorni 60 per il deposito della proposta e della documentazione di legge a corredo, termine eventualmente prorogabile di ulteriori giorni 60, previa precisazione, da parte della ricorrente, delle concrete ragioni sopravvenute che rendano giustificata la proroga e documentazione degli adempimenti e delle attività svolte nell'originario termine concesso per il deposito della proposta (in disparte il rilievo che l'art. 9 comma 5-ter della legge 5 giugno 2020 n. 40 prevede che " *Le disposizioni dell'articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano ai ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942 depositati entro il 31 dicembre 2020*", disposizione che in ogni caso la ricorrente non ha

invocato, pur avendo potuto avvalersi della concessione del termine di giorni 120, anche nella detta pendenza delle istanze di fallimento, di cui ai procedimenti riuniti nn. R.G. 81/2020 e 87/2020);

- ritenuto che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre sia la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito in L. 134/2012, sia specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

P.Q M.

- Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

- Fissa il termine del 16 febbraio 2021 per il deposito della proposta di concordato preventivo, del piano e della documentazione di cui ai commi II e III dell'art. 161 L.F. o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione;

- nomina un commissario giudiziale nella persona dell'avv. Filippo Ventola, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Fermo, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati;

- dispone che la ricorrente entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto depositi la somma di € 10.000,00 presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale nominato in via anticipata e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura;

- dispone altresì che la ricorrente depositi in cancelleria entro le date del 16/01/2021 e del 15/02/2021 una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati;

- a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente: a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità; b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo; c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.; d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.; e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile; f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

- dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al Giudice relatore il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;

- manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 17 dicembre 2020.

Il Giudice Est.

Il Presidente

Dott. Sara Marzialetti

Dott. Bruno Castagnoli